



CITTA' DI MATINO

PROVINCIA DI LECCE

Prot.Nr. _____

li _____

Ordinanza n. 22 del 25 giugno 2010

VISTA la nota del 19 maggio 2010, prot. 9393 del 20 maggio 2010, mittenti i soggetti titolari di attività commerciali e dei servizi nella Zona PIP - Comune di Matino - con la quale chiedono l'emissione di apposito provvedimento che autorizzi la deroga all'obbligo della chiusura domenicale prevista dall'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per le motivazioni meglio esposte nella stessa nota e, in considerazione che, le attività commerciali ubicate in detta zona sono, data la posizione molto distante dal centro abitato, notevolmente svantaggiate rispetto a quelle presenti nel centro urbano che possono contare su una utenza stanziale e fidelizzata;

Vista altra nota del 16 giugno 2010 prot. 10795, con la quale gli stessi operatori commerciali, riformulano la medesima richiesta specificata al precedente punto e indicano una ipotesi di calendario di giornate domenicali e festive riferite all'intero anno cui, viceversa, far osservare agli operatori commerciali l'obbligo della chiusura;

Vista l'ordinanza sindacale n. 18 del 30 maggio 2010 con la quale si autorizzava, solo per la giornata di domenica 30 maggio 2010 ed in via eccezionale, l'apertura delle attività commerciali ubicate nella Zona PIP;

Visto l'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 il quale stabilisce che "il Comune sentite le organizzazioni di cui al comma 1 (organizzazioni Locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori) individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva";

Visto il successivo art. 13 del citato d.lgs. 114/1998 che, esonera alcuni esercizi commerciali presenti nella Zona PIP, dall'osservanza delle prescrizioni indicate dal Titolo IV dello stesso decreto, perché trattano la vendita in via esclusiva o prevalente di particolari prodotti, e dunque consente l'apertura nelle giornate domenicali e festive ed altri esercizi presenti sempre in detta zona che, viceversa, non possono rimanere aperti, creando così grave pregiudizio all'economia ed alla regolare funzionalità del centro che costituisce il comprensorio della Zona PIP, in quanto una parte delle attività, svolge regolare attività, mentre l'altra parte deve rimanere inattiva;

Atteso che la Zona PIP, ha una autonoma collocazione essendo situata a circa 5 Km di distanza dal centro abitato;

Dato Atto che in considerazione delle motivazioni sopra esposte e in esecuzione a quanto stabilito all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con nota del 27 maggio 2010, prot. n. 9791, trasmessa a ½ posta elettronica agli indirizzi specificati sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 29/08/2008, sono state convocate le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, al fine di concordare la possibilità di accoglimento della richiesta in argomento e che in detta occasione nessuno degli invitati è intervenuto;

CONSIDERATO che il complesso di attività commerciali e dei servizi nella Zona PIP insiste all'interno di un'area commerciale unica e che per effetto dell'Ordinanza n. 57 del del 21 novembre 2008 devono rispettare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva salvo le deroghe di cui all'ordinanza n. 38 del 19 novembre 2009;

VALUTATE le argomentazioni esposte nel parere del professionista Di Stilo, trasmesso dagli interessati in allegato alla nota del 22 giugno 2005, prot. 10359, condivisibili, che propendono a favorire l'apertura delle attività commerciali e dei servizi dell'intero comprensorio nei giorni di domenica e festivi, in conformità delle norme giuridiche che attribuiscono al Sindaco molta discrezionalità per la specifica fattispecie;

Accertato che:

- la situazione socio economico attuale è estremamente grave;
- per superare l'attuale crisi è necessario il realizzarsi di due condizioni fondamentali quali la tenuta dei consumi e del mercato del lavoro;
- la libertà del lavoro domenicale è strumento democratico utile a conseguire le predette condizioni;
- *"le nuove dinamiche competitive, che si stanno affermando, caratterizzate, dal punto di vista dell'offerta, da un ampliamento della media e grande distribuzione soprattutto nelle immediate vicinanze delle medie e grandi città e, dal punto di vista della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità dell'utenza alla mobilità soprattutto domenicale per l'acquisto"* (Segnalazione Antitrust 16-24 ottobre 2008, AS480 – OSSERVAZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ITALIA), che consentono di svolgere regolarmente l'attività commerciale nelle giornate domenicali e festive, creano situazioni di svantaggio tra gli operatori commerciali concorrenti ovvero ingiustificate disparità di trattamento;
- alcune attività commerciali presenti nella Zona PIP, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 114/1998, hanno la possibilità di derogare nelle giornate Domenicali e Festive all'obbligo della chiusura di cui all'ordinanza Sindacale n. 57/2008;
- il territorio comunale è situato a breve distanza (circa 10 Km) dalla Città di Gallipoli – Città Turistica in cui le attività commerciali in dette giornate domenicali e festive possono regolarmente svolgere l'attività in esecuzione a quanto stabilito all'art. 12 del D.Lgs 114/98;
- le attività commerciali presenti nella Zona PIP, per l'ubicazione della stessa, che è situata a ridosso della Strada Provinciale 354 soddisfano una utenza sovracomunale;

Vista, infine, la sentenza n. 1385/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce inerente la stessa materia oggetto del presente provvedimento che può rappresentare un solido precedente giurisprudenziale ai fini dell'adozione dello stesso;

RITENUTO di dover accogliere le richieste degli istanti, autorizzando l'apertura facoltativa nelle giornate domenicali e festive di tutte attività commerciali e dei servizi del settore alimentare e non alimentare collocate nella Zona PIP, con esclusione nelle giornate del 1/1, 6/1, Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 25 e 26/12 che, viceversa, dovrà essere rispettato l'obbligo della chiusura, in deroga a quanto già stabilito con ordinanza sindacale n. 57/2008 e ad integrazione di quanto stabilito con ordinanza sindacale n. 38/2009;

CONVENUTO di dover intervenire per ragioni di opportunità e al fine di promuovere e tutelare la concorrenza;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO la L.R. n. 11/2003;

Vista la Segnalazione Antitrust AS480 – OSSERVAZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;

VISTO l'articolo n. 50 del T.U. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA le Ordinanze Sindacali n. 57/2008 e 38/2009

ORDINA

Gli esercizi di commercio al dettaglio ubicati nella Zona PIP del Comune di Matino in sede fissa:

in via temporanea e sperimentale fino al 31 dicembre 2010 in deroga a quanto disposto all'ordinanza sindacale n. 57 del 21 novembre 2008 e ad integrazione di quanto stabilito con ordinanza sindacale n. 38 del 19 novembre 2009 di cui alla premessa del presente provvedimento

possono restare aperti al pubblico nei giorni di domenica e festivi ad eccezione delle seguenti giornate festive che invece deve essere rispettato l'obbligo della chiusura:

1. 15 agosto
2. 25 e 26 dicembre

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia notificata, ciascuno per le proprie competenze:

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Al Comando di P.M.;

Alla Stazione dei Carabinieri;

Ai titolari degli esercizi commerciali del "P.I.P." siti in Matino sulla Strada Provinciale 354.

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa al S. E. IL PREFETTO.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 25/06/2010.

IL SINDACO
Dott. Giorgio Primiceri